



17374-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

FRANCESCO CENTOFANTI
MICAELA SERENA CURAMI
ANGELO VALERIO LANNA
EVA TOSCANI
FULVIO FILOCAMO

- Presidente -

Sent. n. sez. 3583/2023
CC - 17/11/2023
R.G.N. 21289/2023

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 07/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, FRANCESCA COSTANTINI, che ha
chiesto il rigetto del ricorso

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza in preambolo, ha respinto l'istanza di differimento pena ai sensi dell'art. 147 cod. pen. E dell'affidamento in prova al servizio sociale formulate da [REDACTED]

Per quanto qui d'interesse, a ragione della decisione relativa all'affidamento in prova, ha evidenziato la gravità dei reati commessi e, tra questi, quello di cui all'art. 609-*bis* cod. pen., nonché l'assenza di una seria e verificabile attività lavorativa e della sperimentazione, allo stato, di altre forme trattamentali (permessi premio), infine la mancanza di elementi sulla base dei quali superare la diagnosi di pericolosità derivante dal reato commesso.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione [REDACTED] tramite il difensore di fiducia che, con un unico e articolato motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto dirimente e preponderante, rispetto agli elementi positivi pur evidenziati dalla relazione di sintesi della *equipe* e, comunque, emergenti dagli atti, la gravità del reato commesso e i plurimi precedenti di cui risulta gravato.

Ha, invece, sottostimato plurimi elementi positivi, quali il parere ampiamente favorevole dell'*equipe* che ha chiarito come la mancata partecipazione alle attività proposte deriva dalle sue condizioni di salute.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, con requisitoria scritta depositata in data 10 marzo 2023, ha prospettato il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

L'art. 47, comma 2, ord. pen. consente l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ove si possa ritenere che la misura, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati».

2. Nel caso di specie il Giudice specializzato ha reso una motivazione contraddittoria e, comunque, carente.

fs
g

Benché nella stringata parte espositiva avesse dato atto dell'assenza di precedenti penali e carichi pendenti, senza minimamente confrontarsi con quanto emergente dalla relazione dell'*equipe* trattamentale in data 2 marzo 2023, ha concentrato in via esclusiva la sua attenzione sulla condanna per il delitto di cui all'art. 609-*bis* cod. Pen., sull'asserita mancata sperimentazione di permessi premio e sulla mancanza di prospettive lavorative.

Come segnalato dal ricorrente, la relazione dell'*equipe* della casa circondariale di Biella aveva espresso parere favorevole al riconoscimento della misura alternativa, valorizzando il fatto che [REDACTED] avesse aderito volontariamente ad un programma specifico rivolto ai condannati per reati di violenza di genere e che, compatibilmente con le condizioni di salute (che non rendevano possibile una partecipazione più ampia alle attività trattamentali), avesse svolto un percorso detentivo positivo.

Il Giudice specializzato, in definitiva, ha fondato il provvedimento di rigetto sul solo argomento della gravità dei reati commessi, facendo di essi una considerazione assoluta e ponendoli da soli a sostegno della decisione, senza considerazione adeguata di diversi altri fattori riguardanti l'evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata e senza fare congrua valutazione delle risultanze indicate nella relazione dell'*equipe*.

Al riguardo vanno ribaditi principi ormai consolidati, cui il Collegio aderisce: in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2021, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402).

Il Tribunale non ha fatto, dunque, buon governo del principio di diritto secondo cui «ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, si deve tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 dell'8/2/2019, Catalano, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, Pantaleo, Rv. 257001, Sez. 1, n. 13445 del

5/3/2013, Bonzeri, Rv. 255653). Il profilo che deve essere valorizzato non è se abbia o meno l'interessato ammesso le sue colpe ovvero, pur avendole ammesse, ne abbia depotenziato il valore, ma se abbia accettato la sentenza e quindi la sanzione a lui inflitta, prestando la dovuta collaborazione nel percorso rieducativo.

3. L'ordinanza deve essere pertanto annullata relativamente al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame che, libero negli esiti, sia ossequiante dei suindicati principi.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d .lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Torino.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 17 novembre 2023

Il Consigliere estensore

Eva Toscani


Il Presidente

Francesco Centofanti


